REGOLAMENTO (CEE) N. 1530/76 DEL CONSIGLIO

del 22 giugno 1976

che modifica il regolamento (CEE) n. 986/68 che stabilisce le norme generali relative alla concessione di aiuti per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 559/76 (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 986/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali relative alla concessione di aiuti per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 796/76 (4), stipula in particolare che l'importo dell'aiuto per il latte scremato in polvere è versato dall'organismo d'intervento dello Stato membro sul cui territorio il latte scremato in polvere è denaturato o incorporato negli alimenti composti ;

considerando che, al fine di facilitare gli scambi tra gli Stati membri di latte scremato in polvere destinato all'alimentazione degli animali, è opportuno autorizzare a pagare l'aiuto gli Stati membri speditori di latte scremato in polvere destinato ad essere denaturato o incorporato negli alimenti composti sul territorio di un altro Stato membro,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

All'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 986/68, è aggiunto il comma seguente :

« Tuttavia, qualora il latte scremato in polvere prodotto da uno Stato membro sia denaturato o sia utilizzato nella fabbricazione di alimenti composti sul territorio di un altro Stato membro, il primo Stato membro è autorizzato a corrispondere l'aiuto ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile fino al 31 dicembre 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 22 giugno 1976.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. HAMILIUS

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 67 del 15. 3. 1976, pag. 9.
(3) GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 4.
(4) GU n. L 93 dell'8. 4. 1976, pag. 7.